

(SOLO PER LE SOCIETA', ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)¹⁾ INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale _____	Cittadinanza _____
Luogo e data di nascita _____	
Residenza _____	
D I C H I A R A	
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e succ. mod.;	
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 .	
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui al co. 6 dell'art 19 della L. 241/1990.	
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.	
Data _____	firma ²⁾ _____

Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale _____	Cittadinanza _____
Luogo e data di nascita _____	
Residenza _____	
D I C H I A R A	
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e succ. mod.;	
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 .	
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui al co. 6 dell'art 19 della L. 241/1990.	
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.	
Data _____	firma ²⁾ _____

Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale _____	Cittadinanza _____
Luogo e data di nascita _____	
Residenza _____	
D I C H I A R A	
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e succ. mod.;	
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 .	
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui al co. 6 dell'art 19 della L. 241/1990.	
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.	
Data _____	firma ²⁾ _____

¹⁾ La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni e da tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%. *In caso di necessità duplicare il presente mod. "Allegato A".*

²⁾ Il documento deve essere firmato con firma digitale. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scansionare la dichiarazione già compilata e firmata manualmente e allegare copia di documento di identità valido.

AUTOCERTIFICAZIONE
REQUISITI PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ nome _____

codice fiscale _____

luogo di nascita: stato _____ prov. () _____ comune _____

data di nascita _____ cittadinanza _____ sesso M [] F []

residenza Provincia () _____ Comune _____

via, piazza, ecc _____ n. _____ CAP _____

In qualità di:

- TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
 LEGALE RAPPRESENTANTE

designato dalla ditta _____ In data _____

- DELEGATO alla somministrazione di alimenti e bevande
 RAPPRESENTANTE ai sensi dell'art. 93 del R.D. 773/1931 recante il T.U. delle leggi di P.S.

DICHIARA
(Requisiti morali)

- a) di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 71 del D.lgs. 59/201 e succ. mod.
b) di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli art. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, e di essere capace di obbligarsi

DICHIARA, INOLTRE
(Requisiti professionali)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- di essere stato iscritto e di non essere stato cancellato dal REC
 di essere in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione
 di avere maturato la pratica professionale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio

N.B. Allo scopo di semplificare la compilazione della dichiarazione, **in alternativa** alle dichiarazioni seguenti si può scansionare e allegare la relativa documentazione.

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod. per l'esercizio dell'attività:

- [] essere stato **iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC)** e di non essere stato cancellato

presso la CCIAA di _____	in data _____
con n° della Sezione Ordinaria _____	
con n° dell'Elenco Speciale Preposti _____	
con n° della Sezione Speciale Imprese Turistiche _____	

- [] per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
[] per l'attività di commercio relativa al settore alimentare
[] Per l'attività di gestione impresa turistica

- [] aver frequentato con esito positivo un **corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti**, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento o Bolzano

Centro di Formazione		sede	Comune _____ Via _____ n. _____
oggetto del corso		anno di conclusione	_____
Riconosciuto dalla Regione/Provincia		Atto n. _____	Data : _____

- [] essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore o di laurea**, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

nome dell'Istituto/ente		sede	
Titolo conseguito		Anno scolastico	
Materie attinenti il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande presenti nel piano di studi: _____			

- [] **aver esercitato in proprio**, per almeno 2 anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, l'attività di (precisare se somministrazione, produzione o commercio di prodotti del settore alimentare):

dal		al	
ditta individuale iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____			

Socio lavoratore/legale rappresentante Amministratore della società			
iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____			
Iscritto all'INPS di _____			
dal		al	

- [] **aver prestato la propria opera** per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

() in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti(*) presso :

Nome impresa		Sede impresa	
Livello inquadramento		del CCNL	
Iscritto all'INPS dal		al	
Con la qualifica di _____			

Nome impresa		Sede impresa	
Livello inquadramento		del CCNL	
Iscritto all'INPS dal		al	
Con la qualifica di _____			

Nome impresa		Sede impresa	
Livello inquadramento		del CCNL	
Iscritto all'INPS dal		al	

Con la qualifica di	
---------------------	--

() in qualità di coadiutore - se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado - regolarmente iscritto all'INPS

Nome impresa		Sede impresa	
Iscritto all'INPS dal		al	
quale coadiutore di			

[] Il sottoscritto è consapevole che,

- Secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera;
- Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata a corredo di una segnalazione d'inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ li _____

Firma⁰

AUTOCERTIFICAZIONE SORVEGLIABILITÀ

Il sottoscritto _____

In qualità di:

TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE di _____

consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 e, in particolare, dall'art. 19 (commi 3 e 6) riportato a pagina 16/17 del presente modello,

DICHIARA

che i locali posti in Via/Piazza rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n. 564 ed in particolare che:

Le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati.

Solo per locali ubicati ad un livello superiore a quello stradale :

La visibilità esterna dei locali è garantita anche per i locali ubicati ad un livello superiore a quello stradale. (ATTENZIONE per i locali ad un livello superiore è opportuno consultare preventivamente l'Autorità di pubblica sicurezza)

Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio.

Le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

I vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.

(solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data in cui è entrato in vigore del D.M. 564/92) Le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque.

Solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive : I locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (*indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabili il passaggio tra i locali dei due esercizi*):

I requisiti sopraindicati sono assunti quali prescrizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione

Data _____

Firma _____

ATTENZIONE: In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti prima di poter iniziare l'attività è necessario attendere l'esito della verifica della sorvegliabilità da parte dell'Autorità di P.S.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE

Art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 *(testo risultante dopo le modifiche apportate dal DL 138/2011 e relativa legge di conversione 148/2011)*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. comma abrogato]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI I REQUISITI MORALI

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

-
- L'art. 11 del R.D. 773/1931, recante il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.(TULPS) prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
 - a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
 - b. a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
 - L'art. 92 del T.U.L.P.S. prevede che oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti.
 - L'art. 131 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni dei pubblici esercizi non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI I REQUISITI PROFESSIONALI

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147)

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

- Per i titoli conseguiti all'estero occorre presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e attendere il decreto di riconoscimento da parte dello stesso Ministero. Per ulteriori informazioni v. il sito Internet:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/QI/17qualificheprofessionali.pdf>

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI LA SORVEGLIABILITA'

L'art. 153 del R.D. 635/1940, recante il Regolamento di attuazione del R.D. 773/1931, vieta l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali che non possano essere convenientemente sorvegliati. I criteri di sorvegliabilità sono contenuti nel D.M. 17/12/1992 n. 564, modificato dal D.M. 5/8/1994 n. 534, di cui si riportano gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 comma 2°.

1. Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991 n. 287 (ora legge Emilia Romagna 14/2003) e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

5. Norma transitoria.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (n.d.r. 27/2/1993) debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Per "piccoli trattenimenti" si intendono le attività in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili e a condizione che i locali non siano appositamente allestiti e resi idonei all'espletamento di esibizioni canore e all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale (cfr. nota prot. 151/2°Sett. in data 1/2/1995 della Prefettura di Modena).

Si precisa che non rientrano nel concetto di "piccoli trattenimenti" le attività di spogliarello, lap dance e simili anche se accompagnate da sottofondo musicale.

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 della legge Emilia R. 14/2003 l'organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, è consentita a condizione che:

- a) il trattenimento sia congiunto alla consumazione,
- b) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
- c) non si aumentino i prezzi delle consumazioni,
- d) non si pubblicizzi l'attività di trattenimento disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande,
- e) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, i locali cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale fatta eccezione per l'installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm 80 e/o impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico: v. D.M. 19/8/1996 – Titolo IX) a condizione che nel locale siano presenti e siano esibiti a richiesta degli organi di vigilanza i seguenti documenti:
 - Collaudo statico relativo dal palco (sempre purché inferiore a 80 cm) e certificato di corretto montaggio rilasciato da un tecnico abilitato;
 - Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, **in particolare:**

- f) occorre, che siano approntati e siano presenti nell'esercizio idonei mezzi antincendio, quali estintori mantenuti in efficienza con controlli semestrali.
- g) Per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, si applica la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04/2004 n. 673 (art. 6), secondo la quale - prima dell'inizio dell'attività di trattenimento - occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
